

DETERMINAZIONE N.133 DEL 04/11/2025

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025": INTEGRAZIONE.

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economicofinanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

> comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;



- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1°aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

Dato atto altresì che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che "Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio".



Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, come nuovamente novellato nel 2014, il quale ha stabilito che "le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

Preso atto, dunque, che l'Asp Delia Repetto, non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale;

Rilevato che quale corollario di quanto sopra espresso è che l'esclusione dai vincoli di contenimento del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, può e deve realizzarsi solo quando l'istituzione abbia rispettato e rispetti i criteri di cui sopra;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017,



con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- art 79, comma 3 incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo, in merito alla situazione dell'Asp Delia Repetto, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 39.234,07;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a parità di servizi erogati, è quantificato in € 139.417,14, come esposto nel seguente prospetto:



TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 2 75/2017	3 COMMA 2 DI	EL D.LGS.		
	ANNO 2016		ANNO 2024	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	162.511,94		218.686,04	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 39.234,07		- 39.234,07	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO		123.277,87		179.451,97
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-		63.284,87	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE		-		63.284,87
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		16.139,27		20.000,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				
FONDO STRAORDINARIO		•		·
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA		139.417,14		136.167,09
DECURTAZIONE DA OPERARE				

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/06/2025, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per l'anno 2025 e successivamente integrata per la parte degli incentivi tecnici 2025 con delibera n. 36 del 04/11/2025;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1, CCNL 16/11/2022:
 - lettera a):
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 201672018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 145.723,09;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - olett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 2.579,20;
 - olett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 705,51;
 - olett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 1.353,43;
 - lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 2.366,00;



- lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 286,00;
- art. 79 comma 1-bis, CCNL 16/11/2022 differenziale stipendiale, calcolato in relazione al personale presente alla data della riclassificazione del personale (1°aprile 2023), tra B3 e B1 (n. 27 unità, pari ad € 30.372,30 quota annuale, di cui n. 2 unità part time, ma non rapportati alla percentuale di part time, in quanto trattasi di assunzioni ab origine a tempo pieno (vedasi Aran CFL175 e CFL223) e tra D3 e D1 per € 3.619,80 (n. 1 unità) -quota annuale), per un totale di risorse pari ad € 33.992,10;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad € 187.005,33;

PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/06/2025 successivamente integrata per la parte degli incentivi tecnici 2025 con delibera n. 36 del 04/11/2025, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 € 8.324,64;
- Art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 1.336,52. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021. Non essendoci state nell'anno 2021, l'incremento verrà assegnato interamente al fondo delle risorse decentrate del personale del comparto;
 - ART. 67 COMMA 3: SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023: € 22.019,54

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile – ammonta ad € 31.680,70;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 218.686,04 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire:



TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017						
	ANNO 2016		ANNO 2024			
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	162.511,94		218.686,04			
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI			-			
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 39.234,07		- 39.234,07			
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-			
TOTALE LORDO		123.277,87		179.451,97		
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-		63.284,87			
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)						
TOTALE VOCI ESCLUSE		-	-	63.284,87		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		16.139,27		20.000,00		
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)						
FONDO STRAORDINARIO						
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA		139.417,14		136.167,09		
DECURTAZIONE DA OPERARE				-		

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 18/06/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Sulla base di detti importi le parti prendono atto che il fondo utilizzabile al netto delle decurtazioni è pari a € 179.451,97.

Le risorse attualmente ancora disponibili alla contrattazione 2025 al netto degli incentivi per funzioni tecniche si stimano in € 157.432,43.

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà
 agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli
 in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del servizio, come nominato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 19/06/2025;



DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di € 218.686,04, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli nel bilancio 2025 afferenti alla spesa del personale;
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario;
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è la sottoscritta Direttrice.

